



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563 - cod. fisc. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Casorate S., vedi segnatura

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO SCUOLA PRIMARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D. Lgs. 62/2017 e il D. Lgs. 66/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017, con la quale sono state fornite alle Istituzioni Scolastiche indicazioni operative in riferimento ai recenti Decreti Legislativi;
VISTA la normativa previgente in materia di valutazione e ancora in vigore;
VISTE le indicazioni generali contenute nella Carta dei Servizi e nel PTOF
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 7/12/2017 in materia di valutazione;
CONSIDERATA l'opportunità di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa e ad assicurare l'unitarietà della gestione del processo di valutazione e la regolarità delle procedure del processo di valutazione;

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

PRINCIPI GENERALI

La valutazione degli alunni deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- Omogeneità, equità, trasparenza della valutazione (art.1 c.5 del D.P.R. 122/2009);
- Regolarità delle procedure;
- Legittimità e collegialità delle decisioni.

CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 62/2017 costituiscono oggetto della valutazione periodica ed annuale:

- Il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne;
- Ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo dell'Infanzia e del primo ciclo di Istruzione (D.M. 254/2012) e le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione";
- Il comportamento, espresso con un giudizio che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- L'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa (mod. A).

Altre discipline di insegnamento extracurricolari/attività laboratoriali previste dal PTOF non concorrono alla valutazione complessiva.

La valutazione deve essere integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, attraverso un giudizio globale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari viene effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici, espressi in decimi, da quattro a dieci, riportati anche in lettere nel documento di valutazione degli alunni, secondo i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti nella seduta del 7/12/2017 e pubblicati sul sito dell'Istituto.
- La valutazione di "Cittadinanza e Costituzione", rientrante nell'area storico-geografica, è espressa con voto unico di storia;
- La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o dell'attività alternativa (mod. A), limitatamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta;
- La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, secondo i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Collegio Docenti nella seduta del 7/12/2017 e pubblicati sul sito dell'Istituto. Una eventuale valutazione negativa del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO TOSCANINI
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563 – cod. fisc. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it

comportamento non ha più conseguenze rispetto all'ammissione alla classe successiva (art.2 c.5 D. Lgs 62/2017).

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE

Nella scuola primaria i soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente:

- Il Dirigente Scolastico, o il docente della classe da lui delegato, che presiede le operazioni di scrutinio;
- I docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali;
- Il docente di Religione Cattolica o dell'attività alternativa (mod. A), limitatamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti;
- Il docente di sostegno per tutti gli alunni della classe, oltre a quelli per i quali svolge attività di sostegno;
- Il personale docente esterno, i docenti di potenziamento e gli esperti di cui si avvale la scuola, i quali svolgono attività ed insegnamenti secondo il PTOF, compresi i docenti incaricati delle attività alternative mod. B, forniscono ai docenti di classe elementi conoscitivi sull'interesse ed il profitto degli alunni (art. 2 c. 5 D.P.R. 122/2009), ma non partecipano allo scrutinio.

GIUDIZIO INTERMEDIO E FINALE

Dal corrente anno scolastico, per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti; pertanto, il documento di valutazione periodica e finale comprenderà una parte descrittiva di tali processi, secondo quanto definito all'interno del Collegio Docenti del 7/12/2017.

REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Al fine di procedere alle operazioni di scrutinio, il Dirigente Scolastico convoca i docenti contitolari della classe. Il Presidente (il Dirigente Scolastico o un docente della classe da lui delegato) è garante della regolarità delle procedure, della coerenza degli interventi, della legittimità delle decisioni. Si ricorda:

- per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i docenti della classe;
- le decisioni vengono assunte all'unanimità nel caso si tratti di non ammissione alla classe successiva;
- il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, determina la maggioranza;
- non è consentito astenersi;
- il verbale deve essere redatto seduta stante e sottoscritto da tutti i docenti al termine della riunione.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

I docenti procedono allo scrutinio finale viste le risultanze della valutazione degli apprendimenti e deliberano collegialmente l'ammissione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- livello di partecipazione alle attività individualizzate e personalizzate;
- impegno dimostrato;
- eventuale incidenza sull'apprendimento di problemi personali e/o familiari;
- progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;
- evoluzione del processo di maturazione.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 62/2017, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento solo parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Poiché la valutazione del comportamento è ora espressa mediante un giudizio sintetico, un giudizio insufficiente nel comportamento non è motivo di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe della secondaria di primo grado.

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
ISTITUTO COMPRESIVO TOSCANINI
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
tel. 0331296182 - fax 0331295563 – cod. fisc. 82007580127
e-mail: vaic865004@istruzione.it
PEC: vaic865004@pec.istruzione.it

A seguito di valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
La scuola attiva inoltre specifiche strategie ed azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica e puntuale motivazione e con voto unanime dei docenti della classe (art. 3 D. Lgs. 62/2017).

È confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 cc.6 e 9bis D.P.R. 249/1998).

I docenti della classe, in caso di non ammissione alla classe successiva, redigono apposita relazione da cui deve emergere:

- la situazione iniziale educativa e didattica (apprendimenti disciplinari e comportamento) e relativi bisogni formativi;
- il percorso individualizzato con indicazione della tipologia degli interventi programmati ed attuati nel corso dell'anno scolastico;
- le azioni messe in atto come da progetto “Star bene a scuola”: intervento operatore psicopedagogico / attivazione servizi sociali / supporto mentoring / supporto volontari / problematiche e difficoltà affrontate (assenze prolungate, collaborazione famiglia...);
- la valutazione dell'efficacia degli interventi di recupero/sostegno;
- la ricaduta nel contesto della scuola (rischio di dispersione scolastica, inserimento in classi con presenza di casi difficili ...).

Il giudizio di non ammissione dovrà risultare coerente con il documento di valutazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Elena Tarantino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.